

# La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

ODCEC – Genova

**OTTAVO MODULO – NOZIONI SUL QUADRO REGOLAMENTARE DELLE ESPOSIZIONI BANCARIE**

## **DEFINIZIONE DI *DEFAULT*, *CALENDAR PROVISIONING* E RELATIVE CONSEGUENZE SULLE POLITICHE CREDITIZIE**

14 MARZO 2022

**AVV. STEFANO BOATTO**

*Solicitor admitted in England and Wales*

Professore a contratto presso il

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bergamo

**Studio Pirola Pennuto Zei & Associati - Milano**


# Composizione della crisi d'impresa e ordinamento bancario: considerazioni introduttive

- Prima stagione – inesistenza di un diritto della crisi: diritto concorsuale-diritto dell'impresa/societario: un rapporto di «*reciproca indifferenza*»;
- Seconda stagione – predisposizione delle prime norme dedicate al diritto della crisi e loro progressivo incremento: compenetrazione fra diritto concorsuale-diritto dell'impresa/societario che sfocia in un quadro normativo bipolare;
- Ragioni di tale evoluzione:
  - **in presenza di alternative efficienti rispetto alla liquidazione, esigenza di minimizzare i costi derivanti dalla disgregazione dell'organizzazione produttiva** sopportati (i) dagli investitori, (ii) dalla collettività/comunità in cui si inserisce l'impresa, infine (iii) dallo Stato (i.e.: dalla più ampia collettività dei contribuenti); e
  - **2007/2008-crisi sistemica di banche e intermediari** (costi di *bail-out*);
- Terza stagione – quadro normativo sostanzialmente tripolare (impresa in continuità/situazione di crisi/insolvenza): diritto dell'impresa/societario – diritto concorsuale – diritto bancario;
- D'altra parte, l'ordinamento bancario evolve rapidamente nel senso di rendere di fatto contigue le regole sull'esercizio dell'attività bancaria alle regole organizzative dell'ente (le regole che informano il «*contratto*» sono il diretto riflesso di quelle poste a presidio della «*sana e prudente gestione*»);
- Rischio implicito nella composizione della crisi vs. «*sana e prudente gestione*»;

## (Segue)

- Aree di emersione del conflitto: le regole di matrice bancaria
  - caratterizzandosi per un approccio marcatamente **previsionale**, impongono, per ampi tratti, l'attualizzazione delle perdite attese (IFRS9 e principio del c.d. «*expected loss*»; nozione di *default*; *calendar provisioning*) e così tendono a **comprimere** (ulteriormente) la sfera di discrezionalità imprenditoriale (*i.e.*: scelte gestionali rischiose, come quelle da adottarsi nel contesto del risanamento dell'impresa, potrebbero confliggere con l'obbligo della banca finanziatrice di attualizzare, e quindi sopportare, le perdite, ancorché potenziali, derivanti da quelle stesse scelte gestionali);
  - premono affinché imprenditori o gestori adottino misure di intervento non più limitate a comporre tempestivamente una crisi già emersa (per quanto tempestivamente rilevata) ma a fare in modo che i **suoi primissimi sintomi** siano prontamente «curati» in modo tale che essa non emerga proprio (in questo senso, si veda l'art. 2 del d.l. 118/2021 conv. In l. 147/2021 che dispone nel senso dell'arretramento del presupposto oggettivo per l'accesso alla composizione negoziata della crisi: «*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che [...] rendono probabile la crisi*»).
- La preponderanza, in particolare entro i confini dell'Unione europea, del credito bancario rispetto alle altre alternative di accesso alle risorse finanziarie attribuisce un tratto di decisività al conflitto di cui si è poc'anzi riferito.

# Il mercato degli attivi bancari nell'UE [% GDP] (\*)



(\*) D. VALIANTE, *Europe's Untapped Capital Market*, CEPS/ECMI, Brussels, 2016 [Notes: For debt securities, we use outstanding amounts and exclude financial institution debt securities (which are implicitly included in the banking sector assets statistics). For equity, we use domestic market capitalisation. For US bank assets data, we include gross notional value of derivative positions and credit union assets]. Lo studio è stato di recente ripreso da M. LAMANDINI, *Dalla crisi del credito alla Capital Markets Union. Una breve nota introduttiva*, in *Efficienza del mercato e nuova intermediazione*, a cura di E. Ginevra, Torino, 2019, pp. 1 e ss.

## (Segue)

In questo senso:

- per un verso, imprenditore o gestori, non appena valutano l'accesso al credito bancario, devono valorizzare le esigenze della banca nel contesto del programmato sostegno finanziario, poiché tali esigenze *(i)* ne sostanzieranno termini, condizioni e gestione; *(ii)* incideranno sullo svolgimento dell'attività d'impresa; e più in generale *(iii)* condizionano le **politiche creditizie** della banca;
- per altro verso, nel contesto della composizione negoziata della crisi, le soluzioni in astratto ipotizzabili sono inevitabilmente condizionate da una variabile indipendente ancora una volta coincidente con la qualificazione/classificazione del rapporto o dei rapporti di finanziamento (le cc.dd. «esposizioni») esistenti in conformità alle surriferite **politiche creditizie**.

## Dalle «aspettative di vigilanza» al *calendar provisioning*

Aspettative di copertura della BCE, accompagnate da cc.dd. «Misure di Secondo Pilastro» (*significant institutions*)

- **(marzo 2017) BCE: «Linee guida per le banche sui crediti deteriorati»**
- **(marzo 2018) BCE: «Addendum alle linee guida per le banche sui crediti deteriorati»** – aspettative di vigilanza in merito alle coperture di carattere prudenziale delle nuove *non-performing-exposure* (NPE), cioè le esposizioni classificate come tali a decorrere dal 1° aprile 2018 (Pillar 2 Addendum);
- **(11 luglio 2018) Comunicato stampa BCE** (BCE annuncia ulteriori passi nella definizione dell'approccio di vigilanza per le consistenze di NPL) con il quale l'autorità di vigilanza prevede obiettivi di accantonamenti adeguati anche con riguardo a NPE classificate come tali anche anteriormente la data del 1° aprile 2018 (lettere SREP – *Supervisory Review and Evaluation Process* – alle banche 2018-2019) (Pillar 2 Stock).

Italia – Banca d'Italia (*less significant institutions*)

- **(gennaio 2018)** – «Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati».

## (Segue)

**Regolamento UE 2019/630 del 17 aprile 2019** che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) sulla copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (Regolamento 630/2019, in vigore dal 26 aprile 2019) – (per tutte le banche, *significant e less significant*)

- (a decorrere dal 26 aprile 2019) Richiesta di copertura minima che si realizza non più attraverso misure di secondo pilastro ma deduzioni patrimoniali dal CET1;
- in mancanza dei livelli di copertura minimi previsti, l'ente vigilato subisce la corrispondente riduzione a livello di capitale di vigilanza di migliore qualità.

Coordinamento delle discipline:

- **(agosto 2019)** BCE: «Comunicazione in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle NPE»;
- **(2019-2020)** EBA-BCE: modifica delle modalità di calcolo, di segnalazione e interazione con le autorità creditizie.

Correttivi imposti dal COVID-19:

- **(Aspettative di vigilanza – Pillar 2)** ECB: «*Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus*»;
- **(Pillar 1)** Regolamento UE 2020/873 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica i regolamenti CRR e 2019/876 per quanto riguarda alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia di COVID-19 – ruolo delle garanzie pubbliche (c.d. «Quick fix»).

## A quali esposizioni si applicano le diverse regole di copertura

- **Pillar 2 Stock – SREP Letters**: esposizioni che hanno origine e sono classificate come deteriorate fino al 31 marzo 2018;
- **Pillar 2 Addendum – Aspettative di vigilanza BCE**: esposizioni che (i) hanno origine prima del 31 marzo 2018 ma sono classificate come deteriorate dopo tale data e sino al 25 aprile 2019 oppure che (ii) hanno origine dopo il 31 marzo 2018 (e non oltre il 25 aprile 2019) e sono classificate come deteriorate anche dopo il 25 aprile 2019;
- **Pillar 1 – Regolamento 630/2019**: esposizioni che hanno origine e sono classificate come deteriorate dopo il 25 aprile 2019.



## (Segue)

### Comparazione della calibrazione fra il trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR) e l'addendum

Anni di classificazione come NPE	Parte non garantita		Parte garantita		
	Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR)	Secondo pilastro (BCE) – addendum	Trattamento delle NPE nell'ambito del primo pilastro (CRR)		Secondo pilastro (BCE) – addendum
			Garanzie non Immobiliari	Garanzie Immobiliari	
Più di 1	-	-	-	-	-
Più di 2	35%	100%	-	-	-
Più di 3	100%	100%	25%	25%	40%
Più di 4	100%	100%	35%	35%	55%
Più di 5	100%	100%	55%	55%	70%
Più di 6	100%	100%	80%	70%	85%
Più di 7	100%	100%	100%	80%	100%
Più di 8	100%	100%	100%	85%	100%
Più di 9	100%	100%	100%	100%	100%

Nota: Il trattamento di primo pilastro differisce dall'addendum per le parti di NPE garantite o assicurate da un'agenzia ufficiale per il credito all'esportazione, alle quali non si applicano requisiti di copertura finché non sono classificate come deteriorate da più di 7 anni, laddove il secondo pilastro traccia un percorso lineare per le nuove NPE garantite.

# **Calendar provisioning – Pillar 1 (Regolamento 575/2013 – CRR)**

## **(Articolo 36) – Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1**

*«Gli enti deducono dagli elementi del capitale primario di classe 1: [...]*

*m) l'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate».*

## **(Articolo 47 bis, paragrafo 1)**

### **Esposizioni**

- a) gli strumenti di debito, inclusi i titoli di debito, i prestiti, gli anticipi e i depositi a vista;
- b) gli impegni all'erogazione di prestiti dati, le garanzie finanziarie assunte o qualsiasi altro impegno dato, sia esso revocabile o irrevocabile, con l'eccezione delle aperture di credito non utilizzate che possono essere revocate incondizionatamente in qualsiasi momento senza preavviso o provviste di clausola di revoca automatica per deterioramento del merito di credito del debitore.

## (Segue)

### (Articolo 47 bis, paragrafo 3)

**Ai fini dell'art. 36, par. 1, lett. m), sono classificate come deteriorate:**

- a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un **default ai sensi dell'articolo 178**;
- b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una **riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile**;
- c) le **esposizioni in prova** ai sensi dell'art. 47 bis paragrafo 7, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
- d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

## Definizione di default

### Articolo 178 (CRR) – Default di un debitore

«Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore allorché si verificano **entrambi** gli eventi sotto indicati **o uno di essi**:

- a) l'ente giudica **improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni** creditizie verso l'ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni (*unlikely to pay* – UTP);
  
- b) **il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante** verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni. Le autorità competenti possono sostituire il periodo di 90 giorni con uno di 180 giorni per le esposizioni garantite da beni immobili residenziali o da beni immobili non residenziali di PMI nella classe delle esposizioni al dettaglio, nonché per le esposizioni verso organismi del settore pubblico [...]» (*past due* – PD).

## **Definizione di default: elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento ai sensi dell'art. 178, par. 1, lett. a), CRR**

Ai fini del paragrafo 1, lettera a), tra gli elementi da considerare come indicativi dell'improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze:

- a) l'ente **include il credito tra le sofferenze o gli incagli**;
- b) l'ente riconosce **una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito** successivamente all'assunzione dell'esposizione;
- c) l'ente **cede il credito subendo una perdita economica significativa**;
- d) l'ente **acconsente a una ristrutturazione onerosa del credito, che implica verosimilmente una ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o, se del caso, delle commissioni**. Sono comprese, nel caso delle esposizioni in strumenti di capitale valutate secondo il metodo PD/LGD, le ristrutturazioni onerose delle partecipazioni stesse;
- e) l'ente **ha presentato istanza di fallimento per il debitore o ha avviato una procedura analoga** in relazione all'obbligazione del debitore verso l'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;
- f) **il debitore ha chiesto o è stato posto in stato di fallimento o situazione assimilabile, ove ciò impedisca o ritardi il rimborso dell'obbligazione** nei confronti dell'ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

## Condizioni ai fini dell'integrazione di default ai sensi dell'art. 178, par. 1, lett. b), CRR

### Regolamento Delegato (UE) 2018/171 della Commissione del 19 ottobre 2017 che integra il Regolamento 575/2013 (CRR):

- **Condizioni per la fissazione della soglia di rilevanza per le esposizioni al dettaglio** (art. 1: componente assoluta, non superiore a 100 euro; componente relativa data dalla percentuale pari al rapporto tra importo dell'obbligazione in arretrato e l'importo complessivo di tutte le esposizioni, percentuale compresa tra 0% e 2,5% ovvero 1% se il livello di rischio è considerato ragionevole);
- **Soglia di rilevanza per le esposizioni diverse dalle esposizioni al dettaglio** (art. 2: componente assoluta non superiore a 500 euro).

Art. 1, comma 5 e art. 2, comma 4: «[...] l'autorità competente presume che il debitore è in stato di default quando il limite, espresso sia come componente assoluta che come componente relativa, della soglia di rilevanza è superato per 90 giorni consecutivi [...]» (termine estendibile a 180 gg. alle condizioni ivi delineate in conformità all'art. 178, paragrafo 1, lett. b).

## (Segue)

In estrema sintesi, ai sensi dell'art. 178, par. 1, lett. *b*) CRR, una esposizione va classificata come in default se:

- A. risulta **scaduta o sconfinata** (o, il che è lo stesso, il debitore è in arretrato) per un più di 90 giorni consecutivi, e se nel contempo
- B. l'ammontare dell'arretrato **supera entrambe** le seguenti soglie:
  - (i) 100 euro per le esposizioni al dettaglio (persone fisiche e PMI che presentano un'esposizione verso una banca per un ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro) o 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (c.d. «**soglia assoluta**»):
  - (ii) l'1% dell'esposizione complessiva verso una controparte (considerando cioè tutte le esposizioni del medesimo debitore verso banche appartenenti al medesimo gruppo) (c.d. «**soglia relativa**»).

Per le esposizioni al dettaglio, le banche possono adottare l'approccio per transazione: in questo senso, esse applicano le **soglie assoluta e relativa a livello di singola transazione**.

In concreto, e in tutte le ipotesi, le banche valuteranno prima se entrambe le soglie sono state superate (vedi sopra, lettera B) e, constatato che entrambe le soglie sono state superate, verificheranno se i giorni in cui tale condizione si è verificata supera i 90 giorni consecutivi (periodo di scaduto).

Se tale termine è superato, **la singola esposizione** (se si tratta di persone fisiche/PMI con esposizione inferiore a 1 mln ed è stato adottato l'approccio per singola transazione) oppure **tutte le esposizioni** (anche quelle non toccate da una vicenda di default) saranno classificate in stato di default.

Il Regolamento 171/2018 esclude esplicitamente la compensazione degli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).

## Default e *calendar provisioning*

Le esposizioni classificate come deteriorate:

1. determinano l'applicazione della disciplina dettata dal *calendar provisioning*: ciò comportando l'obbligo di accantonamento/svalutazione nei termini fissati dal Regolamento 630/2019 e, nel caso in cui tale obbligo non sia soddisfatto, l'obbligo di deduzione dal capitale primario di migliore qualità (CET 1) (cfr. art. 47 *quater* CRR);
2. in questo caso, le esposizioni (che non sono state oggetto di misure di concessione) cesseranno di essere classificate come deteriorate se sono soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**: (a) l'esposizione soddisfa i criteri applicati dall'ente affinché l'esposizione possa cessare di essere classificata come esposizione che ha subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile e come esposizione in stato di default ai sensi dell'articolo 178; (b) la situazione del debitore è migliorata in tale misura che l'ente è convinto che verosimilmente vi sarà il **rimborso integrale alla scadenza** (cfr. art. 47 *bis*, par. 4 CRR);

**In alternativa, le esposizioni, ancorché classificate come deteriorate**

1. possono costituire oggetto di **misure di concessione**, al fine di favorire il loro ritorno allo status di esposizioni non deteriorate.



# Le misure di concessione

## Articolo 47 *ter* CRR - Misure di concessione

1. Per «**misura di concessione**» si intende una concessione accordata dall'ente **al debitore il quale ha incontrato o rischia di incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari**. La concessione, che può comportare una perdita per il prestatore, fa riferimento a una delle seguenti azioni:

- a) la modifica dei **termini e delle condizioni dell'obbligazione debitoria**, quando la modifica non sarebbe stata concessa se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
- b) il **rifinanziamento integrale o parziale dell'obbligazione debitoria**, quando il rifinanziamento non sarebbe stato concesso se il debitore non avesse incontrato difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari.

2. Almeno le seguenti situazioni **sono considerate** misure di concessione:

- a) nuovi **termini contrattuali più favorevoli** per il debitore rispetto ai termini contrattuali precedenti, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
- b) nuovi termini contrattuali più favorevoli per il debitore rispetto ai termini contrattuali offerti nello stesso momento dallo stesso ente a debitori con lo stesso profilo di rischio, nel caso in cui il debitore incontri o possa verosimilmente incontrare difficoltà nel rispettare i propri impegni finanziari;
- c) ai sensi dei termini contrattuali iniziali l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima della modifica dei termini contrattuali o sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di modifica dei termini contrattuali;
- d) la misura comporta la **cancellazione totale o parziale dell'obbligazione debitoria**;

## (Segue)

- e) l'ente **approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali** e l'esposizione è stata classificata come esposizione deteriorata prima dell'esercizio delle relative clausole, o sarebbe classificata come esposizione deteriorata se le clausole non fossero esercitate;
- f) al momento o in prossimità della concessione del credito il debitore ha effettuato **pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente classificata come esposizione deteriorata** o che sarebbe stata classificata come esposizione deteriorata in assenza di detti pagamenti;
- g) modifica dei termini contrattuali prevede il rimborso effettuato mediante presa di possesso della garanzia reale, se la modifica costituisce una concessione.

### 3. Le seguenti circostanze **sono indicatrici del fatto che potrebbero essere state adottate misure di concessione:**

- a) il contratto iniziale ha registrato un ritardo di pagamento di oltre 30 giorni almeno una volta nel corso dei tre mesi precedenti la modifica o sarebbe in ritardo di pagamento di oltre 30 giorni senza la modifica;
- b) al momento o in prossimità della conclusione del contratto di credito il debitore ha effettuato pagamenti di capitale o interessi per un'altra obbligazione debitoria nei confronti dello stesso ente scaduta da 30 giorni almeno una volta nei tre mesi precedenti la concessione del nuovo credito;
- c) l'ente approva l'esercizio delle clausole che consentono al debitore di modificare i termini contrattuali e l'esposizione è scaduta da 30 giorni o sarebbe scaduta da 30 giorni se le clausole non fossero esercitate.

## Misure di concessione *non performing*: conseguenze

### Art. 47 bis paragrafo 6 CRR

Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione **cessano di essere classificate come esposizioni deteriorate** se sono soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- a) le esposizioni non sono più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
- b) è trascorso almeno un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate;
- c) dopo l'applicazione delle misure di concessione non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, è convinto che verosimilmente vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Il rimborso integrale alla scadenza può essere considerato verosimile se il debitore abbia effettuato pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:

- a) l'importo in arretrato prima che la misura di concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano importi arretrati;
- b) l'importo che è stato cancellato contabilmente in forza delle misure di concessione, se non vi erano importi in arretrato.

## **(Segue) Le esposizioni in prova**

### **Art. 47 bis paragrafo 7 CRR**

L'esposizione deteriorata che ha cessato di essere classificata come esposizione deteriorata ai sensi del paragrafo 6 è **in prova** fino a quando siano soddisfatte **tutte le seguenti condizioni**:

- a) siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui l'esposizione oggetto di misure di concessione è stata riclassificata come esposizione *in bonis*;
- b) sono stati effettuati pagamenti regolari e a scadenza per almeno la metà del periodo in cui l'esposizione è in prova, con conseguente pagamento di un sostanziale importo aggregato di capitale o interessi;
- c) nessuna delle esposizioni verso il debitore è **scaduta da oltre 30 giorni**.

**Il mancato soddisfacimento della condizione di cui alla lett. c) che precede comporta la classificazione dell'esposizione come deteriorata (cfr., art. 47 bis paragrafo 3, lett. c) CRR).**

## Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (CNSC) e politiche creditizie

Sul presupposto che l'obiettivo perseguito dalla CNSC si traduca in un programma che include il sostegno del ceto bancario:

1. è ragionevole ritenere che ogni forma di sostegno ipotizzato coincida con una misura di concessione (fatta eccezione per quelle di carattere commerciale);
2. sicché è funzionale al successo della stessa CNSC la circostanza che le misure di concessione siano applicate a esposizioni (ancora) *performing (in bonis)* dato il loro minore costo (*di regola*, la misura di concessione non trasforma una esposizione *in bonis* in esposizione deteriorata e quindi non comporta a carico della banca costi derivanti dall'applicazione del *calendar provisioning*);
3. è evidente che, più in generale, avranno maggiore possibilità di successo le CNSC tempestive (adottate, cioè, ai primissimi sintomi di squilibrio);

## (Segue)

### 4. e, di contro, meno tempestiva sarà l'adozione della CNSC:

- a) se **le esposizioni sono già deteriorate**, il programma di risanamento **sarà condizionato dalla disciplina prevista per le concessioni affinché le esposizioni ritornino *in bonis*** (deteriorate/esposizioni in prova/esposizioni *in bonis*) sicché queste ultime premeranno affinché il programma riesca ad assicurare
- che la causa del default sia definitivamente risolta;
  - che le esposizioni non saranno interessate da una causa di default per almeno 1 anno;
  - che dopo il primo anno e per almeno un ulteriore anno il debitore effettuerà i propri pagamenti regolarmente e a scadenza;
  - il rimborso integrale dell'esposizione;
  - che non si verificherà l'ipotesi di un debito scaduto per un periodo superiore a 30 giorni.

## (Segue)

- b) **se le esposizioni non sono già classificate come deteriorate**, maggiore sarà il rischio che la ristrutturazione stessa necessiti di interventi e quindi di concessioni che finiscono con l'integrare una causa per qualificare le esposizioni come deteriorate, ciò comportando un aumento dei costi transattivi a carico di tutti i partecipanti al programma di risanamento (art. 178, par. 3, lett. d) CRR; cfr. inoltre [Orientamenti EBA/GL/2016/07 sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento \(UE\) n. 575/2013, par. 51](#) ove si precisa che «*[g]li enti dovrebbero stabilire una soglia per la ridotta obbligazione finanziaria dovuta a una remissione sostanziale del debito o al differimento dei pagamenti del capitale, degli interessi o delle commissioni. Tale soglia [...] non dovrebbe essere superiore all'1 %*»).